



**Proposte della Commissione del Consiglio degli Stati del 18.01.2010**

**Legge federale  
sulla previdenza professionale per la vecchiaia,  
i superstiti e l'invalidità**

**(LPP)**

**(Finanziamento degli istituti di previdenza delle corporazioni  
di diritto pubblico)**

**Modifica del ...**

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visto il messaggio del Consiglio federale del 19 settembre 2008<sup>1</sup>,  
*decreta:*

I

La legge federale del 25 giugno 1982<sup>2</sup> sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità è modificata come segue:

[...]

*Art. 61 cpv. 1 e 3*

<sup>1</sup> I Cantoni designano l'autorità competente per la vigilanza sugli istituti di previdenza e sugli istituti dediti alla previdenza professionale aventi sede sul loro territorio.

<sup>3</sup> L'autorità di vigilanza deve essere indipendente sul piano giuridico, organizzativo e amministrativo ed essere dotata di una propria personalità giuridica. Essa si organizza autonomamente e tiene una propria contabilità.

<sup>3</sup> **Nell'esercizio della sua funzione l'autorità di vigilanza non è vincolata a istruzioni.**

[...]

<sup>1</sup> FF 2008 7339

<sup>2</sup> RS 831.40

*Art. 72a* Sistema della capitalizzazione parziale

<sup>1</sup> Con l'accordo dell'autorità di vigilanza, gli istituti di previdenza di corporazioni di diritto pubblico che all'entrata in vigore della modifica del ... non rispettano il principio della capitalizzazione integrale e dispongono di una garanzia dello Stato ai sensi dell'articolo 72c possono derogare a detto principio (sistema della capitalizzazione parziale) se dispongono di un piano di finanziamento che assicuri il raggiungimento della capitalizzazione integrale. Il piano di finanziamento garantisce in particolare che:

<sup>1</sup> Con l'accordo dell'autorità di vigilanza, gli istituti di previdenza di corporazioni di diritto pubblico che all'entrata in vigore della modifica del ... non rispettano il principio della capitalizzazione integrale e dispongono di una garanzia dello Stato ai sensi dell'articolo 72c possono derogare a detto principio (sistema della capitalizzazione parziale) se dispongono di un piano di finanziamento che garantisca a lungo termine il loro equilibrio finanziario. Il piano di finanziamento garantisce in particolare che:

- a. gli impegni nei confronti dei beneficiari di rendite siano integralmente coperti;
- b. i gradi di copertura dell'insieme degli impegni dell'istituto di previdenza e degli impegni verso gli assicurati attivi non scendano al di sotto dei gradi di copertura iniziali fino al passaggio al sistema della capitalizzazione integrale;
- c. la capitalizzazione integrale sia raggiunta entro 40 anni.

**Maggioranza:**

- c. il grado di copertura di tutti gli impegni nei confronti dei beneficiari di rendite e degli assicurati attivi sia almeno pari all'80 per cento;

**Minoranza:**

- c. *Stralciare*
- d. qualsiasi miglioramento delle prestazioni sia integralmente finanziato mediante capitalizzazione.

<sup>2</sup> L'autorità di vigilanza esamina il piano di finanziamento e approva il proseguimento della gestione dell'istituto di previdenza secondo il sistema della capitalizzazione parziale.

[...]



**Decisioni del Consiglio degli Stati del 3.03.2010**

**Legge federale  
sulla previdenza professionale per la vecchiaia,  
i superstiti e l'invalidità**

**(LPP)**

**(Finanziamento degli istituti di previdenza delle corporazioni  
di diritto pubblico)**

**Modifica del ...**

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visto il messaggio del Consiglio federale del 19 settembre 2008<sup>3</sup>,

*decreta:*

I

La legge federale del 25 giugno 1982<sup>4</sup> sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità è modificata come segue:

[...]

*Art. 61 cpv. 1 e 3*

<sup>1</sup> I Cantoni designano l'autorità competente per la vigilanza sugli istituti di previdenza e sugli istituti dediti alla previdenza professionale aventi sede sul loro territorio.

<sup>3</sup> L'autorità di vigilanza deve essere indipendente sul piano giuridico, organizzativo e amministrativo ed essere dotata di una propria personalità giuridica. Essa si organizza autonomamente e tiene una propria contabilità.

<sup>3</sup> **Nell'esercizio della sua funzione l'autorità di vigilanza non è vincolata a istruzioni.**

[...]

<sup>3</sup> FF 2008 7339

<sup>4</sup> RS 831.40

*Art. 72a* Sistema della capitalizzazione parziale

<sup>1</sup> Con l'accordo dell'autorità di vigilanza, gli istituti di previdenza di corporazioni di diritto pubblico che all'entrata in vigore della modifica del ... non rispettano il principio della capitalizzazione integrale e dispongono di una garanzia dello Stato ai sensi dell'articolo 72c possono derogare a detto principio (sistema della capitalizzazione parziale) se dispongono di un piano di finanziamento che assicuri il raggiungimento della capitalizzazione integrale. Il piano di finanziamento garantisce in particolare che:

<sup>1</sup> Con l'accordo dell'autorità di vigilanza, gli istituti di previdenza di corporazioni di diritto pubblico che all'entrata in vigore della modifica del ... non rispettano il principio della capitalizzazione integrale e dispongono di una garanzia dello Stato ai sensi dell'articolo 72c possono derogare a detto principio (sistema della capitalizzazione parziale) se dispongono di un piano di finanziamento che garantisca a lungo termine il loro equilibrio finanziario. Il piano di finanziamento garantisce in particolare che:

- a. gli impegni nei confronti dei beneficiari di rendite siano integralmente coperti;
- b. i gradi di copertura dell'insieme degli impegni dell'istituto di previdenza e degli impegni verso gli assicurati attivi non scendano al di sotto dei gradi di copertura iniziali fino al passaggio al sistema della capitalizzazione integrale;
- c. la capitalizzazione integrale sia raggiunta entro 40 anni.
- c. il grado di copertura di tutti gli impegni nei confronti dei beneficiari di rendite e degli assicurati attivi sia almeno pari all'80 per cento;
- d. qualsiasi miglioramento delle prestazioni sia integralmente finanziato mediante capitalizzazione.

<sup>2</sup> L'autorità di vigilanza esamina il piano di finanziamento e approva il proseguimento della gestione dell'istituto di previdenza secondo il sistema della capitalizzazione parziale.



**Decisioni del Consiglio degli Stati del 3.03.2010**

**Proposte della Commissione del Consiglio nazionale del 24.06.2010**

## **Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità**

**(LPP)**

**(Finanziamento degli istituti di previdenza delle corporazioni  
di diritto pubblico)**

**Modifica del ...**

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visto il messaggio del Consiglio federale del 19 settembre 2008<sup>5</sup>,

*decreta:*

I

La legge federale del 25 giugno 1982<sup>6</sup> sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità è modificata come segue:

[...]

*Art. 61 cpv. 1 e 3*

<sup>1</sup> I Cantoni designano l'autorità competente per la vigilanza sugli istituti di previdenza e sugli istituti dediti alla previdenza professionale aventi sede sul loro territorio.

<sup>3</sup> L'autorità di vigilanza deve essere indipendente sul piano giuridico, organizzativo e amministrativo ed essere dotata di una propria personalità giuridica. Essa si organizza autonomamente e tiene una propria contabilità.

<sup>3</sup> **Nell'esercizio della sua funzione l'autorità di vigilanza non è vincolata a istruzioni.**

<sup>3</sup> **L'autorità di vigilanza è un istituto di diritto pubblico con personalità giuridica propria. Nell'esercizio della sua attività non è vincolata a istruzioni.**

[...]

<sup>5</sup> FF 2008 7339

<sup>6</sup> RS 831.40

*Art. 72a*            Sistema della capitalizzazione parziale

<sup>1</sup> Con l'accordo dell'autorità di vigilanza, gli istituti di previdenza di corporazioni di diritto pubblico che all'entrata in vigore della modifica del ... non rispettano il principio della capitalizzazione integrale e dispongono di una garanzia dello Stato ai sensi dell'articolo 72c possono derogare a detto principio (sistema della capitalizzazione parziale) se dispongono di un piano di finanziamento che assicuri il raggiungimento della capitalizzazione integrale. Il piano di finanziamento garantisce in particolare che:

<sup>1</sup> Con l'accordo dell'autorità di vigilanza, gli istituti di previdenza di corporazioni di diritto pubblico che all'entrata in vigore della modifica del ... non rispettano il principio della capitalizzazione integrale e dispongono di una garanzia dello Stato ai sensi dell'articolo 72c possono derogare a detto principio (sistema della capitalizzazione parziale) se dispongono di un piano di finanziamento che garantisca a lungo termine il loro equilibrio finanziario. Il piano di finanziamento garantisce in particolare che:

- a. gli impegni nei confronti dei beneficiari di rendite siano integralmente coperti;
- b. i gradi di copertura dell'insieme degli impegni dell'istituto di previdenza e degli impegni verso gli assicurati attivi non scendano al di sotto dei gradi di copertura iniziali fino al passaggio al sistema della capitalizzazione integrale;
- c. la capitalizzazione integrale sia raggiunta entro 40 anni.
- c. il grado di copertura di tutti gli impegni nei confronti dei beneficiari di rendite e degli assicurati attivi sia almeno pari all'80 per cento;

**Minoranza 1:**

- c. il grado di copertura di tutti gli impegni nei confronti dei beneficiari di rendite e degli assicurati attivi sia almeno pari al 60 per cento;

**Minoranza 2:**

- c. il grado di copertura di tutti gli impegni nei confronti dei beneficiari di rendite e degli assicurati attivi sia almeno pari al 70 per cento;

**Minoranza 3:**

- c. il grado di copertura di tutti gli impegni nei confronti dei beneficiari di rendite e degli assicurati attivi sia almeno pari al 90 per cento;
- d. qualsiasi miglioramento delle prestazioni sia integralmente finanziato mediante capitalizzazione.

**Minoranza:**

- d. *Stralciare*



Progetto della Commissione di redazione per il voto finale

---

Divergenze:

**Decisioni del Consiglio degli Stati del 3.03.2010**

**Decisioni del Consiglio nazionale del 15.09.2010**

**Legge federale  
sulla previdenza professionale per la vecchiaia,  
i superstiti e l'invalidità**

**(LPP)**

**(Finanziamento degli istituti di previdenza degli enti  
di diritto pubblico)**

**Modifica del 1° ottobre 2010**

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visto il messaggio del Consiglio federale del 19 settembre 2008<sup>7</sup>,

*decreta:*

I

La legge federale del 25 giugno 1982<sup>8</sup> sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità è modificata come segue:

[...]

*Art. 61 cpv. 1 e 3*

<sup>1</sup> I Cantoni designano l'autorità competente per la vigilanza sugli istituti di previdenza e istituti dediti alla previdenza professionale con sede sul loro territorio.

<sup>3</sup> **Nell'esercizio della sua funzione l'autorità di vigilanza non è vincolata a istruzioni.**

<sup>3</sup> **L'autorità di vigilanza è un istituto di diritto pubblico dotato di personalità giuridica. Nell'esercizio della sua attività non è vincolata a istruzioni.**

[...]

<sup>7</sup> FF 2008 7339

<sup>8</sup> RS 831.40

*Art. 72a*            Sistema della capitalizzazione parziale

<sup>1</sup> Gli istituti di previdenza degli enti di diritto pubblico che al momento dell'entrata in vigore della modifica del 1° ottobre 2010 non soddisfano le esigenze della capitalizzazione integrale e beneficiano di una garanzia dello Stato secondo l'articolo 72c possono, con il consenso dell'autorità di vigilanza, derogare al principio della capitalizzazione integrale (sistema della capitalizzazione parziale) se dispongono di un piano di finanziamento che garantisca a lungo termine il loro equilibrio finanziario. Il piano di finanziamento garantisce segnatamente che:

- a. gli impegni nei confronti dei beneficiari di rendite siano integralmente coperti;
- b. fino al passaggio al sistema della capitalizzazione integrale i gradi di copertura dell'insieme degli impegni dell'istituto di previdenza e dei suoi impegni nei confronti degli assicurati attivi siano mantenuti almeno al loro valore iniziale;
- c. il grado di copertura di tutti gli impegni nei confronti dei beneficiari di rendite e degli assicurati attivi sia almeno pari all'80 per cento;
- d. qualsiasi aumento delle prestazioni sia integralmente finanziato mediante capitalizzazione.